CRS/P/2022/8049 - 4/11/2022

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI LEGISLATURA

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il ***Documento***

di iniziativa della ***Giunta Regionale***

P/219

concernente:

"Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e della classificazione delle strutture ricettive della tipologia "albergo nautico diffuso" introdotta dalla legge regionale 21 giugno 2021, n. 13 "Riconoscimento dell'albergo nautico diffuso. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017". Approvazione preliminare delle direttive ai sensi dell'articolo 24, comma 3, L.R. 28.7.2017, n. 16."

è assegnato, per l'espressione del parere, alla ***Quinta*** Commissione permanente.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA
03 NOV. 2022
N. 8001

IL PRESIDENTE
Michele Pais

CRS/PR/2022/80099 - 3/11/2022

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

> Al Presidente del Consiglio Regionale

> e p.c. All'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio

All'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica

Oggetto: **Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e della classificazione delle strutture ricettive della tipologia "albergo nautico diffuso" introdotta dalla legge regionale 21 giugno 2021, n. 13 "Riconoscimento dell'albergo nautico diffuso. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017". Approvazione preliminare delle direttive ai sensi dell'articolo 24, comma 3, L.R. 28.7.2017, n. 16.**

Si trasmette in allegato, per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, la deliberazione n. 32/55, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 25 ottobre 2022.

Il Presidente
Christian Solinas

Dir. Gen. Presidenza S. Curto
Resp. Segreteria di Giunta L. Veramessa

CRS/PV/2022/8099 - 3/11/2022

Firmato digitalmente da
Christian Solinas
03/11/2022 12:55:51

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 25 ottobre 2022

Presiede: Christian Solinas e, in sua assenza, il Vicepresidente Alessandra Zedda dalla deliberazione n. 41 alla fine della seduta

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione	Valeria Satta
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Giuseppe Fasolino
Enti locali, finanze ed urbanistica	Quirico Sanna
Difesa dell'ambiente	Gianni Lampis
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Gabriella Murgia
Turismo, artigianato e commercio	Giovanni Chessa
Lavori pubblici	Aldo Salaris
Industria	Anita Pili
Lavoro, formazione Professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Alessandra Zedda
~~Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport~~	~~Andrea Mario Biancareddu~~
Igiene e sanità e assistenza sociale	Mario Nieddu
Trasporti	ad interim Christian Solinas

Assiste il Direttore Generale	Silvia Curto
Segreteria della Giunta	Loredana Veramessa

Partecipano in videoconferenza:

Il Presidente della Regione Christian Solinas

L'Assessore Quirico Sanna

L'Assessore Giuseppe Fasolino

L'Assessore ad interim Christian Solinas

L'Assessore Anita Pili

L'Assessore Aldo Salaris

L'Assessore Valeria Satta

L'Assessore Mario Nieddu

L'Assessore Giovanni Chessa

L'Assessore Alessandra Zedda

L'Assessore Gabriella Murgia

L'Assessore Gianni Lampis

Il Direttore della Presidenza Silvia Curto

Segreteria della Giunta Loredana Veramessa

Si assenta:

L'Assessore Giuseppe Fasolino dalla deliberazione n. 19 alla fine della seduta

L'Assessore Gianni Lampis dalla deliberazione n. 27 alla fine della seduta

L'Assessore ad interim Christian Solinas dalla deliberazione n. 41 alla fine della seduta

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/55 DEL 25.10.2022

Oggetto: **Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e della classificazione delle strutture ricettive della tipologia "albergo nautico diffuso" introdotta dalla legge regionale 21 giugno 2021, n. 13 "Riconoscimento dell'albergo nautico diffuso. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017". Approvazione preliminare delle direttive ai sensi dell'articolo 24, comma 3, L.R. 28.7.2017, n. 16.**

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ricorda che la legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, recante "Norme in materia di turismo", demanda alla Giunta l'emanazione di apposite direttive per disciplinare specifici aspetti tecnico-amministrativi necessari a dare piena attuazione ad alcune disposizioni normative contenute nel provvedimento.

In particolare, l'articolo 24, comma 1, richiede l'adozione di direttive di attuazione in merito alle caratteristiche, ai requisiti, alle modalità strutturali e di esercizio delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva, ai fini della loro apertura e gestione (articolo 24, comma 1, lett. a); alla procedura e criteri di classificazione, ed ai requisiti propri dei diversi livelli di classificazione (articolo 24, comma 1, lett. c); alla polizza assicurativa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), della medesima legge (articolo 24, comma 1, lett. e); al modello relativo al segno distintivo, indicante la tipologia, la classificazione, l'eventuale denominazione aggiuntiva (articolo 24, comma 1, lett. g), nonché ai dati statistici di cui agli articoli 19, comma 1, lettera d) della medesima legge, e le relative modalità di comunicazione (articolo 24, comma 1, lett. h).

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, prosegue la sua disamina, ricordando che la recente legge regionale 21 giugno 2021, n. 13, concernente "Riconoscimento dell'albergo nautico diffuso. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017", ha introdotto una nuova tipologia di struttura ricettiva: l'albergo nautico diffuso.

Si tratta di una novità assoluta in campo nazionale in quanto la fattispecie in argomento permette al turista di coniugare il soggiorno in unità da diporto, ipotesi già contemplata dalle strutture ricettive extralberghiere Boat & Breakfast e dal Marina Residence, con l'ulteriore possibilità di utilizzare lo stesso mezzo per brevi navigazioni da diporto, e ciò costituisce un elemento di novità rispetto alle precedenti tipologie di strutture ricettive appena illustrate.

CRS/PI/2022/8099 - 3/11/2022

Aggiunge che questa innovazione ha suscitato vivo interesse e apprezzamento in tutta Italia in quanto, per la prima volta nel territorio nazionale, la L.R. n. 13/2021 ha recepito il bisogno di un numero sempre maggiore di turisti di fruire di un luogo di soggiorno caratteristico come può essere una unità da diporto, senza limitarsi all'ormeggio nello stesso specchio acqueo appositamente attrezzato, ma che, invece, permette anche lo spostamento per brevi escursioni limitrofe, senza l'ausilio di equipaggio fornito dall'armatore/gestore della struttura.

Dunque, si tratta di una struttura ricettiva extralberghiera del tutto peculiare in quanto consente il contestuale utilizzo della unità da diporto, sia in modo statico che dinamico.

Alla luce di quanto esposto vi è quindi la necessità di approvare in via preliminare le direttive di attuazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della citata L.R. n. 16/2017.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, continua la sua breve esposizione illustrando che il testo delle Direttive presentate soddisfa i requisiti esposti in precedenza e definiti dal comma 1, dell'articolo 24, in quanto:

a) determina i requisiti e le modalità di esercizio delle strutture in argomento;
b) regola il loro procedimento di classificazione con i parametri di valutazione delle medesime, stabilendo le categorie di classificazione, espresse con il simbolo delle vele, da uno a tre;
c) individua il segno distintivo della struttura ricettiva in oggetto;
d) dettaglia il requisito della polizza assicurativa per l'esercizio dell'attività;
e) disciplina gli adempimenti in materia di comunicazione dei movimenti giornalieri dei clienti alla Regione;
f) chiarisce e delinea il riparto di competenze con le altre Autorità competenti in materia marittima e demaniale ossia l'Assessorato regionale degli Enti locali, Finanze e Urbanistica e il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, termina la sua disamina riferendo che il testo delle Direttive proposto ha ricevuto, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. n. 16/2017, il consenso delle organizzazioni degli imprenditori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, in occasione dell'incontro tenuto presso l'Ufficio di gabinetto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio in data 6 ottobre 2022.

CRS/PI/2022/8099 - 3/11/2022

Alla luce di quanto rappresentato, l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, propone alla Giunta regionale:

- di approvare, in via provvisoria, le Direttive di attuazione recanti la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e della classificazione delle strutture ricettive della tipologia alberghiera, “albergo nautico diffuso”, di cui all'articolo 1 della L.R. n. 13 del 21 giugno 2021 che saranno trasmesse, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della medesima legge, al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione competente per materia, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente ai suoi due allegati;
- di dare atto che l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio provvederà, con proprio decreto, ad adottare il modello semplificato di "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA), la cui presentazione allo Sportello unico per le attività produttive, edilizie e per le autorizzazioni energetiche (SUAPEE) competente per territorio consentirà, in procedimento di autocertificazione a zero giorni, l'avvio dell'attività ricettiva.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Turismo, Artigianato e Commercio sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare in via provvisoria le Direttive di attuazione per la definizione delle caratteristiche, dei requisiti e della classificazione delle strutture ricettive della tipologia extra alberghiera, "albergo nautico diffuso”, di cui all'articolo 13, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 16 del 28.7.2017, come novellato dall'art. 1, della legge regionale n. 13 del 21.6.2021, allegate alle presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente ai suoi due allegati:
  “Standard minimi per la classificazione delle strutture ricettive alberghi nautici diffusi” (Allegato A);
  “Segni distintivi degli alberghi nautici diffusi" (Allegato B);
- di dare atto che l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio provvederà, con proprio

CRS/PI/2022/8099 - 3/11/2022

decreto, ad adottare il modello semplificato di "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA), la cui presentazione allo Sportello unico per le attività produttive, edilizie e per le autorizzazioni energetiche (SUAPEE), competente per territorio, consentirà, in procedimento di autocertificazione a zero giorni, l'avvio dell'attività di “albergo nautico diffuso”.

Le Direttive, unitamente ai suoi allegati, saranno trasmesse al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2017, per l'acquisizione del parere della Commissione competente per materia, la quale si esprime antro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 32/55 del 25.10.2022

Legge regionale 21 giugno 2021, n. 13

“Riconoscimento dell'albergo nautico diffuso. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017”

Direttive di attuazione

CRS/PV/2022/8099 - 3/11/2022

Sommario

TITOLO I 3
DISPOSIZIONI GENERALI 3
Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)....3
Art. 2 (Definizioni)....3
Art. 3 (Caratteristiche dell'albergo nautico diffuso). 4
Art. 4 (Sistema di tracking). 5
Art. 5 (Requisiti delle unità da diporto). 5
Art. 6 (Servizi Accessori). 5
Art. 7 (Denominazione dell'albergo nautico diffuso)....6
Art. 8 (Classifica). 6
Art. 9 (Segno distintivo). 6
Art. 10 (Insegne). 7
Art. 11 (Polizza assicurativa). 7
TITOLO II 7
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE....7
Art.12 (Procedimento di avvio dell'attività). 7
Art. 13 (Identificativo Univoco Numerico – I.U.N.). 8
Art. 14 (Variazioni e cessazioni). 8
Art. 15 (Comunicazioni obbligatorie)....9
TITOLO III 9
VIGILANZA E CONTROLLI 9
Art. 16 (Vigilanza e controlli in base alla L.r. 28.07.2017, n. 16). 9
Art. 17 (Vigilanza e controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto). 9
Art. 18 (vigilanza e controlli in materia di demanio marittimo). 9
Art. 19 (Procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo). 10
Art. 20 (Entrata in vigore). 10

CRS/PI/2022/8099 - 3/11/2022

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione).

1. Le presenti Direttive di attuazione, ai sensi di quanto disposto all'articolo 24 della legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 ("*Norme in materia di turismo"*) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinano le caratteristiche, i requisiti, le modalità strutturali e di esercizio e la classificazione dell'albergo nautico diffuso di cui all'articolo 16, comma 3 bis della medesima legge regionale.

Art. 2 (Definizioni).

1. Agli effetti delle presenti Direttive di attuazione si intende:

a) per "a*lbergo nautico diffuso*" la struttura ricettiva composta da un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e da unità da diporto di cui alla successiva lett. e) attrezzate per la navigazione, la sistemazione ed il pernottamento a bordo a servizio della stessa unità produttiva, prevista dall'art. 16, comma 3 bis, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16;

b) per "*Legge*" la legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 (Norme in materia di turismo);

c) per "*Codice della Navigazione*" il Regio Decreto 30 marzo 1942, n.327, aggiornato al Decreto Legislativo 22 aprile 2020, n.37 e ss.mm.ii.;

d) per "*Codice della Nautica da diporto*" il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii.;

e) per *"unità da diporto",* ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. f) e g) del Codice della Nautica, si intende ogni "imbarcazione da diporto" con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri ovvero ogni "natante da diporto" di lunghezza uguale o inferiore a 10 metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, iscritta all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e oggetto esclusivamente di contratti di locazione a fini commerciali. L'utilizzo a fini commerciali tramite contratto di locazione deve risultare annotato nell'ATCN e riportato sulla "licenza di navigazione";

f) per "*gestore*", l'impresa che abbia legittimamente e a qualsiasi titolo, la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità e che abbia effettuato la dichiarazione di armatore di cui all'art. 24 bis del "*Codice della Nautica da diporto".*

Qualora le unità da diporto utilizzate per l'esercizio dell'attività di albergo nautico diffuso, come declinata alla precedente lettera a), facciano capo a più imprese differenti, l'attività di albergo nautico diffuso può essere svolta in forma congiunta di consorzio, ai sensi dell'art. 2602 del Codice civile, ovvero per il tramite dello strumento del contratto di rete, disciplinato dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione dell'albergo nautico diffuso;

g) per "*locazione di unità da diporto*" il contratto con il quale una delle parti, denominata locatore, si obbliga verso corrispettivo a cedere all'altra parte, denominata conduttore, il godimento della unità da diporto per un periodo di tempo determinato, così come regolato dagli artt. 42-46 del Codice della Nautica da diporto. Il contratto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme;

h) per "*non occasionale*" l'esercizio dell'attività, ancorché stagionale, svolta in forma imprenditoriale, ai sensi dell'art. 2082 e ss. del Codice civile;

i) per "*navigazione notturna*" la navigazione che avviene nel periodo di tempo compreso fra l'accensione dei fanali costieri ed il loro spegnimento.

l) per "*linee base*" il limite interno da cui va misurata la fascia di mare territoriale come definito dal DPR 816/77.

m) il "*comandante dell'unità da diporto*" è il cliente che, in possesso dei necessari titoli abilitativi, risponde civilmente e penalmente del comportamento della stessa unità oggetto del contratto di locazione. Gestisce e sovrintende tutte le operazioni relative alla navigazione dall'entrata e uscita dai porti, la conduzione dell'unità nella navigazione d'altura e le manovre di navigazione in qualsiasi condizione e difficoltà. Organizza le attività sull'unità ripartendo compiti e responsabilità dell'equipaggio, previene e gestisce le situazioni di emergenza a bordo relative a incendi, assistenza sanitaria, salvataggio e sopravvivenza in mare. Verifica prima della partenza che l'unità sia armata e equipaggiata in maniera idonea per intraprendere il viaggio. Utilizza i sistemi di controllo della navigazione, di segnalazione e di telecomunicazione e ottempera agli adempimenti amministrativi legati alla navigazione (ad es. gli obblighi di cui al D.lvo 8 novembre 2021, n. 197).

Art. 3 (Caratteristiche dell'albergo nautico diffuso).

1. La struttura ricettiva dell'albergo nautico diffuso si compone di:

a) una unità centralizzata dove devono essere offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24. Deve essere effettuata la pulizia delle unità da diporto ed il cambio di biancheria almeno ad ogni cambio di cliente;

b) un numero non inferiore a sette unità da diporto per non meno di 50 posti letto "*in cabina*", specificamente e direttamente destinate a costituire i locali di alloggio dell'albergo nautico diffuso e che devono essere concesse in uso ai clienti esclusivamente con contratti di locazione. Non vengono considerati i posti letto ricavabili nella "*dinette*". Le unità devono essere omologate CE o con certificato equivalente, in perfetta efficienza ed equipaggiate adeguatamente per la navigazione, complete di tutte le dotazioni di sicurezza, munite dei prescritti documenti e coperte dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

2. L'imbarco e lo sbarco dei clienti devono avvenire nell'approdo dove è ubicata l'unità produttiva che offre i servizi comuni.

3. Le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti solo con contratti di locazione di durata compresa fra un minimo di 24 ore ed un massimo di quattro settimane, comprensivi di prima ed ultima notte di ormeggio e giornate di navigazione.

4. Non possono essere locate frazioni di unità da diporto ovvero singoli posti letto.

5. Il *check in* e il *check out* del soggiorno devono necessariamente avvenire presso l'unità centralizzata di cui al precedente comma 1, lett. a).

6. Non è consentita la navigazione notturna e quella oltre le 3 miglia dalle linee base delle acque territoriali delle unità da diporto costituenti albergo nautico diffuso. Il gestore è tenuto ad assicurare il controllo e il rispetto dei limiti sovraesposti attraverso il sistema di *tracking.*

7. Il contratto di *locazione di unità da diporto* deve indicare anche il nominativo di colui che è investito delle funzioni di "*comandante*" ai sensi e per gli effetti del precedente art. 2, comma 1, lett. m) e indicare gli

CRS/PI/2022/8099 - 3/11/2022

estremi del suo titolo abilitativo. Se diverso dal conduttore, è necessario che il contratto di locazione sia sottoscritto anche da questi.

Art. 4 (Sistema di tracking).

1. Le unità da diporto devono essere dotate di un sistema di *tracking GPS* e di un sistema certificato del tracciamento storico volto a documentare in tempo reale il posizionamento delle singole unità, in modo da consentire la navigazione in sicurezza, attestare le fasi di ormeggio e poter corrispondere le eventuali tasse di soggiorno a carico del conduttore stesso, fermi gli obblighi di natura sussidiaria e strumentale all'esazione del tributo in capo al gestore della struttura.

2. Il gestore è tenuto a conservare per un periodo di dieci anni la registrazione del tracciamento di ciascuna unità da diporto costituente l'albergo nautico diffuso attraverso opportuni sistemi di conservazione informatizzati che devono assicurare:

a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità competenti;

b) integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;

c) l'adozione di idonee misure finalizzate a prevenire qualsiasi perdita di dati e informazioni;

d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni, nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

3. Le registrazioni devono poter essere rese disponibili ai fini della sicurezza della navigazione da diporto agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto, restando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di Polizia.

Art. 5 (Requisiti delle unità da diporto).

1. Le unità da diporto devono essere:

a) complete dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza a norma di legge;

b) idonee per la navigazione e il pernottamento, arredate, dotate di cucina, servizi igienici di bordo con acqua calda comprensivi di doccia e di contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento atte a permettere lo scarico nei serbatoi del porto.

2. Il numero minimo di posti letto per unità da diporto è stabilito in quattro.

3. Le unità da diporto devono essere regolarmente iscritte all'Archivio Telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e oggetto di soli contratti di locazione a fini commerciali. L'utilizzo a fini commerciali tramite contratto di locazione deve risultare annotato nell'ATCN e riportato sulla "licenza di navigazione".

Art. 6 (Servizi Accessori).

1. L'albergo nautico diffuso, oltre ai servizi di cui al precedente art. 3 comma 1, lett. a), deve assicurare, direttamente o per il tramite di terzi convenzionati, presso il punto di approdo dove è ubicata l'unità centralizzata, i seguenti servizi accessori minimi, tipici di una struttura ricettiva:

a) fornitura di energia elettrica e acqua potabile;

CRS/PI/2022/8099 - 3/11/2022

b) recapito postale e telefonico;

c) deposito bagagli;

d) servizio bar o ristorazione;

e) parcheggio;

f) raccolta acque nere di bordo;

g) raccolta e smaltimento rifiuti solidi;

h) installazioni igienico-sanitarie di uso comune;

i) servizio di centrale operativa in grado di assicurare e gestire 24h/24h la sicurezza in porto ed in mare, con particolare riguardo a posizionamento unità, rischi incidenti con altre imbarcazioni, incendio, allagamento, guasti impianto elettrico ed idrico;

j) servizio di orientamento e informazione dei comandanti, finalizzato a fornire informazioni sulla navigazione nell'area, la tutela degli habitat marini locali, l'offerta turistica territoriale (cosiddetto "*skipper briefing*").

2. L'attività può prevedere inoltre la fornitura di servizi aggiuntivi quali, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di *transfer*, servizio cambusa con consegna a bordo, l'organizzazione e vendita di escursioni e servizi di *diving*, noleggio mezzi (auto, scooter) e attrezzatura (p.es. set per immersioni o *snorkeling*, motore fuoribordo, tender, *wakeboard*, SUP).

Art. 7 (Denominazione dell'albergo nautico diffuso).

1. Nel territorio comunale non possono essere utilizzate uguali denominazioni per strutture ricettive diverse.

2. Le denominazioni degli alberghi nautici diffusi devono essere tali da non creare incertezze sulla natura, sulla tipologia della struttura e sul livello di classifica posseduto.

3. Non è consentito l'utilizzo della denominazione albergo nautico diffuso, albergo nautico o yacht hotel, in qualunque modo declinati, al di fuori della tipologia ricettiva disciplinata dalle presenti Direttive.

Art. 8 (Classifica).

1. Gli alberghi nautici diffusi sono classificati in tre livelli identificati dalle vele in relazione al possesso dei requisiti e dotazioni minime riportati nell'allegata tabella A.

2. Il possesso dei requisiti prescritti per la determinazione del livello di classifica è autocertificato nell'ambito del procedimento di avvio attività disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di SUAPE.

Art. 9 (Segno distintivo).

1. Gli alberghi nautici diffusi devono dotarsi di apposito segno distintivo che descrive la tipologia della struttura ricettiva e la sua classificazione, rappresentato nell'allegato B.

2. Il segno distintivo deve essere esposto in modo ben visibile all'esterno dell'unità centralizzata, delle singole unità da diporto e all'interno delle pagine in rete dedicate alla promozione della propria attività, ivi compresi i siti specializzati nei servizi di prenotazione e commercializzazione.

CRS/PI/2022/8099 - 3/11/2022

3. Il segno distintivo di cui al presente articolo è dato in concessione d'uso gratuito dalla Regione Sardegna – Direzione generale dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio alle strutture in possesso dei requisiti previsti dalla "*Legge*" e dalle presenti Direttive di attuazione.

4. Ai fini del suo legittimo utilizzo, i titolari delle strutture in argomento sottoscrivono l'apposita autocertificazione di cui al successivo art. 12.

5. I titolari dell'albergo nautico diffuso che utilizzano il segno in argomento sono tenuti ad inserire nella parte inferiore del logo l'indicazione della classificazione secondo la simbologia descritta nel precedente art. 8, comma 1, così come dichiarata o eventualmente rettificata dagli Enti competenti, ai sensi del citato art. 12.

Art. 10 (Insegne).

1. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunali in materia, l'insegna degli alberghi nautici diffusi non può recare diciture, acronimi o simboli tali da creare incertezze sulla natura, sulla tipologia della struttura e sul livello di classifica posseduto.

Art. 11 (Polizza assicurativa).

1. Gli alberghi nautici diffusi, oltre all'assicurazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), devono dotarsi di idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti. L'assicurazione è estesa a favore del conduttore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

2. L'accertamento del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo compete sia al Comune che alla Regione e può avvenire in qualsiasi momento.

TITOLO II

Procedimento amministrativo – Comunicazioni obbligatorie

Art.12 (Procedimento di avvio dell'attività).

1. Il possesso dei requisiti prescritti dalla Legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 e dalle presenti Direttive è autocertificato nell'ambito del procedimento di avvio attività disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di SUAPE.

2. Il gestore è tenuto a comunicare la denominazione, il numero di identificazione di cui all'art. 2.1 dell'allegato 2 al Decreto legislativo 8 luglio 2005, n. 171, il numero dei posti letto e di locali igienici di ciascuna unità da diporto costituente l'albergo nautico diffuso come parte integrante e necessaria del procedimento di avvio di attività.

3. Qualora l'unità centralizzata della struttura ricettiva fosse ubicata presso un approdo stagionale, il gestore deve fornire al momento della presentazione della dichiarazione al SUAPE un doppio indirizzo di localizzazione: uno valido per il periodo di apertura stagionale dell'approdo e coincidente con lo stesso approdo e un altro valido per il periodo di chiusura del medesimo riferibile ad altra unità produttiva registrata come "albergo nautico diffuso" facente capo al medesimo Gestore.

4. L'autocertificazione dei requisiti deve essere presentata nel Comune competente per territorio attraverso il SUAPE ed è condizione necessaria per l'avvio dell'attività e ai fini dell'attribuzione di un determinato livello di classifica.

CRS/PI/2022/8099 - 3/11/2022

5. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo ha un generale potere di verifica della rispondenza dei requisiti agli standard di classificazione vigenti, al fine di garantire l'omogeneità di valutazione degli esercizi ricettivi nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della "*Legge"*.

6. Il comune competente per territorio procede, ai sensi dell'art. 18, comma 5 della *"Legge*" alla rettifica della classifica quando, a seguito di accertamento d'ufficio, risulta che l'albergo nautico diffuso possiede requisiti di qualificazione inferiori rispetto a quelli attestati nell'autocertificazione di cui all'art. 8 comma 2.

7. La funzione di verifica e di omogeneità di applicazione degli *standard* e dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti Direttive nonché quelle di vigilanza e di controllo di cui all'art. 25 della "*Legge*" sono esercitate dai Comuni competenti per territorio e dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo anche mediante sopralluoghi.

8. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo può avvalersi per le eventuali verifiche *in loco* della Polizia Locale del Comune ove è ubicata la struttura e del Corpo regionale Forestale e di Vigilanza ambientale, attribuendo specifica delega amministrativa.

9. La dichiarazione autocertificativa relativa agli alberghi nautici diffusi è notificata al Corpo delle Capitanerie di Porto anche al fine di consentire i controlli di natura preventiva di cui all'art. 26-bis del Codice della Nautica da diporto.

Art. 13 (Identificativo Univoco Numerico – I.U.N.).

1. A seguito della presentazione della dichiarazione autocertificativa di inizio attività presso il competente SUAPE, agli alberghi nautici diffusi viene comunicata l'attribuzione dell'Identificativo Univoco Numerico (I.U.N.).

2. Per la commercializzazione online è obbligatoria l'esposizione dello IUN.

Art. 14 (Variazioni e cessazioni).

1. Qualsiasi variazione intervenga nel corso dell'attività, quale a titolo esemplificativo: modifica dei requisiti che hanno determinato l'attribuzione di un determinato livello di classifica, variazione o sostituzione delle unità da diporto dichiarate, definizione di periodi di chiusura annui o variazione di periodi già comunicati, cessazione, devono essere comunicate per il tramite del competente SUAPE, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

2. Fermi restando i limiti di cui all'art. 3 comma 1 lett. b), al di sotto dei quali è disposta l'immediata chiusura dell'albergo, la decadenza del titolo abilitativo ed il contestuale annullamento dello IUN, ogni modifica nella composizione della flotta con relativa dismissione o aggiunta di unità da diporto deve essere immediatamente comunicata attraverso lo SUAPE. Fatto salvo quanto espressamente previsto ai successivi commi 3 e 4, l'unità da diporto cancellata non potrà essere reinserita se non decorso il termine di 12 mesi.

3. Non è richiesto un periodo obbligatorio di chiusura nel corso dell'anno. Tuttavia, se il titolare intendesse sospendere periodicamente l'attività è tenuto a darne comunicazione al competente SUAPE. Nel periodo di sospensione le unità da diporto dichiarate devono rimanere nella disponibilità dell'albergo nautico e, fatte salve le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, non possono essere destinate ad altre attività se non previa cancellazione, pena l'immediata decadenza del titolo, l'interdizione e le eventuali sanzioni e provvedimenti conseguenti all'esercizio abusivo delle attività.

CRS/PI/2022/8099 - 3/11/2022

4. Nel periodo di sospensione stagionale le unità da diporto possono essere destinate temporaneamente ad altra unità produttiva registrata come “albergo nautico diffuso” facente capo al medesimo Gestore, previa la comunicazione attraverso lo SUAPE di cui al precedente art. 12 comma 3.

Art. 15 (Comunicazioni obbligatorie).

1. Gli alberghi nautici diffusi sono soggetti alle seguenti comunicazioni obbligatorie:

a) comunicazione dei clienti alloggiati alla questura competente per territorio, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, tramite il servizio del Portale Alloggiati, nei modi e nei termini previsti dalle specifiche disposizioni in materia. É responsabilità del conduttore comunicare immediatamente eventuali variazioni nelle presenze a bordo dell’unità da diporto al gestore che provvede alla trasmissione telematica;

b) comunicazione del movimento giornaliero dei clienti all’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio tramite il SIRED, secondo le modalità e i termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Gli alberghi nautici diffusi, in base a quanto disposto dall’art. 19, comma 1, lett. b), della L.R. n. 16/2017, sono tenuti ad esporre presso la sede centrale i prezzi offerti al pubblico, unitamente all’indicazione dei periodi di apertura e chiusura.

TITOLO III

Vigilanza e controlli

Art. 16 (Vigilanza e controlli in base alla L.R. 28.7.2017, n. 16).

1. L’unità centralizzata e le unità da diporto specificatamente destinate a costituire l’albergo nautico diffuso sono sottoposte ai poteri di vigilanza e di controllo, anche di natura ispettiva, da parte dei soggetti e nei termini indicati dall’art. 25 della “*Legge*”.

Art. 17 (Vigilanza e controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto).

1. Permane la competenza esclusiva del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera in materia di sicurezza della navigazione da diporto.

2. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma precedente, il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera può sottoporre a controllo le unità da diporto ormeggiate e in navigazione costituenti l’albergo nautico diffuso per verificare il rispetto della normativa di sicurezza e può anche adottare al riguardo specifiche ordinanze che disciplinino questa tipologia di strutture ricettive con efficacia limitata al Circondario marittimo di competenza.

Art. 18 (vigilanza e controlli in materia di demanio marittimo).

1. Coloro che esercitano le attività di cui alle presenti Direttive sono soggetti anche alla vigilanza prevista dall'art. 68 del Codice della Navigazione. In particolare, il Servizio competente dell’Assessorato regionale degli Enti locali, Finanze e Urbanistica può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni, coloro che esercitano le attività predette.

CRS/PI/2022/8099 - 3/11/2022

2. Nel caso in cui l'esercizio delle attività di cui alle presenti Direttive richieda l'occupazione di aree appartenenti al demanio marittimo, il titolare dell'albergo nautico diffuso deve previamente conseguire apposita concessione demaniale marittima, ex art. 36 del Codice della Navigazione. In alternativa, il titolare dell'albergo può essere autorizzato, ex art. 45 bis cod. nav., a gestire, anche in parte, una concessione demaniale marittima altrui, purché quest'ultima abbia ad oggetto anche lo svolgimento di tali attività.

Art. 19 (Procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo).

1. In relazione all'eventuale iscrizione nel Registro previsto dall'art. 68, richiamato nel precedente articolo 18, la specifica procedura attualmente in vigore è quella prevista dalla circolare n. 2, prot. 24431 del 21/06/2022, delle Direzioni generali dell'Industria, degli Enti Locali e Finanze, e dell'Agricoltura, avente ad oggetto l'iter procedimentale da seguirsi per il rilascio di nuove concessioni demaniali afferenti sia al demanio marittimo che al demanio regionale, per l'acquisizione, in ampliamento a quelle già assentite, di ulteriori aree demaniali, nonché per istanze che comportino modificazioni soggettive, e/o oggettive e/o funzionali nell'ambito di titoli concessori già assentiti, che prevede due ipotesi:

A) la prima si verifica qualora il Comune, nell'ambito delle specifiche competenze programmatorie sul demanio marittimo oppure la Regione (o altri Enti) -nell'ambito delle proprie competenze gestorie- non abbiano previsto alcun limite o contingente complessivo per l'esercizio dell'attività.

   In questo caso, l'iscrizione nel Registro avviene a seguito di presentazione di una dichiarazione autocertificativa al SUAPE, completa dell'apposito modulo F23, secondo il procedimento in autocertificazione a zero giorni di cui alla L.R. n, 24/2016. Ai sensi dell'art. 39-bis, comma 2 della medesima legge, il titolo abilitativo è valido a tempo indeterminato e non necessita di rinnovo periodico, salvo eventuali modifiche successive della normativa;

B) la seconda si verifica qualora il Comune, nell'ambito delle specifiche competenze programmatorie sul demanio marittimo o la Regione, nell'ambito delle proprie competenze gestorie, abbiano previsto limiti o contingenti per l'esercizio dell'attività.

   In questo caso, la procedura di selezione dei soggetti da iscrivere nel registro è esclusa dalla competenza del SUAPE ed è gestita direttamente dal Servizio regionale competente. La presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE sarà tuttavia necessaria nel caso in cui la procedura di selezione del soggetto da iscrivere nel registro non sia di per sé sufficiente a consentire l'esercizio dell'attività. In questa ipotesi, la durata dell'iscrizione al registro è stabilita dalle disposizioni programmatorie adottate dall'Ente competente.

Art. 20 (Entrata in vigore).

1. Le presenti Direttive entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Tabelle allegate:

A. criteri di classificazione;

B. segni distintivi dell'albergo nautico diffuso.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A

STANDARD MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE
ALBERGHI NAUTICI DIFFUSI
Art. 17, comma 1, lett. d), L.R. 28 luglio 2017, n. 16

	ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE			
1	**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE UNITÀ DA DIPORTO**			
1.1	Marcatura CE e conformità UE	50%	80%	90%
1.2	**Bagni**			
1.2.1	Numero di bagni in rapporto al numero di posti letto media della flotta	bagni per pax <0,2	≤ 0,2 bagni per pax <0,25	≥ 0,25 locali bagno con doccia e wc marino per pax
1.2.2	Percentuale di Wc marini elettrici	10%	50%	90%
2	**ALLESTIMENTO DELLE IMBARCAZIONI**			
2.1	**Allestimenti connessi al soggiorno in rapporto percentuale di unità/flotta**			
2.1.2	Aria condizionata: freddo		25%	50%
2.1.3	Aria condizionata: caldo		25%	50%
2.1.4	Forno microonde		30%	60%
2.1.5	TV		30%	60%
2.1.6	Hi-fi + altoparlanti in pozzetto	100%		
2.1.7	frigorifero e congelatore lt/pax (media flotta)	< inferiore 5 lt	5 ÷ 10 lt	>10 lt
2.1.8	Barbeque esterno		40%	60%
2.1.9	Passerella imbarco/sbarco agganciata allo scafo		40%	80%
2.1.20	Sistema internet Wi-FI		50%	90%
2.1.21	Doccia con acqua dolce pressurizzata sullo specchio di poppa	60%	80%	100%
2.1.22	Tavolo fisso in pozzetto	100%		
2.1.23	Rilevatore fumo	40%	60%	80%
2.1.24	Rilevatore fughe di gas	40%	60%	80%
2.1.25	Zanzariere per gli oblò apribili	60%	80%	100%

	ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE			
2.1.26	Tender	100%	100%	100%
2.1.27	Bimini / copertura pozzetto	100%	100%	100%
2.1.28	Cuscineria pozzetto	60%	70%	90%
2.1.29	Cuscineria ponte e fly	60%	70%	90%
2.2	**Allestimenti connessi alla navigazione in rapporto percentuale di unità/flotta**			
2.2.1	Almeno 1 propulsore di manovra a prua o poppa		30%	60%
2.2.2	Display multifunzione chartplotter in pozzetto con dimensione minima di (Rapporto somma pollici/pax complessivi)	1" /pax	1"/1,4"	> 1,4"
2.2.3	Autopilota con motore elettrico o idraulico	80%	90%	100%
2.2.4	Almeno un winch elettrico a bordo (solo sail)	20%	40%	60%
2.2.5	Attrezzatura elettronica: VHF	80%	90%	100%
3	**SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**			
3.1	Dissalatore/Idrogeneratore	10%	20%	30%
3.2	Potabilizzatore acqua	20%	40%	60%
3.3	Pannelli solari (media flotta)	5 W/pax	10 W/pax	20 W/pax
3.4	Percentuale di unità dotate di un propulsore 100% GREEN (vela o motore elettrico)		40%	80%
3.5	Accumulo batterie Servizi (A/h per pax media flotta)		>50 A/h per pax	>100 A/h per pax
3.6	Capacità alternatori del motore	A/h per pax <20	20 < A/h per pax <40	>40 A/h per pax
3.7	Potenza Inverter (Watt per pax media)		> 50 W	>100 W
3.8	Disponibilità di sistema a bordo per la raccolta differenziata dei rifiuti (con adeguata informazione all'utenza)	80%	90%	100%
3.9	Taniche acque nere funzionanti minimo 1 per barca (con adeguata informazione all'utenza sul corretto utilizzo)	100%	100%	100%
4	**DOTAZIONI DI BORDO PER IL SOGGIORNO DEGLI OSPITI**			
4.1	**Saponi e detersivi**			
4.1.1	Dotazione di saponi e detersivi per tutte le esigenze di bordo (toilette, cucina, shampoo etc.)	90%	50%	10%
4.1.2	Dotazione di saponi e detersivi ecologici naturali biodegradabili 100% per tutte le esigenze	10%	50%	90%
4.2	**Carta igienica**			
4.2.1	Dotazione adeguata di carta igienica in relazione alla durata del soggiorno	90%	50%	10%
4.2.2	Dotazione adeguata di carta igienica biodegradabile in relazone alla durata del soggiorno	10%	50%	90%
4.3	**Altre dotazioni**			
4.3.1	Dotazione Wellcome Kit		50%	90%

	ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE			
4.3.2	Dotazione kit piatti, posate, tazze e posate non monouso	100%	100%	100%
4.3.3	Informativa e, su richiesta, fornitura di creme solari biodegradabili, senza oxybenzone e microplastiche	100%	100%	100%
5	**SERVIZI ACCESSORI FORNITI DALL'ALBERGO DI APPARTENENZA E ASSOCIATI ALL'IMBARCAZIONE**			
5.1	Conoscenza delle lingue straniere da parte del personale (minimo)	EN	EN +1 altra lingua	EN + 2 altre lingue
5.2	Disponibilità di sistemi di prenotazione e acquisto di servizi turistici territoriali (es: catering, escursioni, etc.)	SI	SI	SI
5.3	Predisposizione e riassetto della biancheria sui letti prima dell'imbarco		50%	90%
5.4	Cambio biancheria anche durante la settimana a richiesta		100%	100%
5.5	Pulizia intermedia a richiesta		100%	100%
5.6	Tracking di posizione istantanea e storica	100%	100%	100%
5.7	Sistemi di allarme di sicurezza da centrale a terra collegati ai sensori delle unità da diporto		10%	20%
5.8	Sistemi di allarme di sicurezza da centrale a terra collegati ai sensori delle unità da diporto		10%	20%

CRS/PV/2022/8099 - 3/11/2022

Allegato B

SEGNI DISTINTIVI DEGLI ALBERGHI NAUTICI DIFFUSI.

MANUALE D'USO

Colori

Il colore base Pantone Trans. Whyte è associato al colore Pantone 180 C e al colore Pantone 534 C.
Tutti i colori menzionati hanno la percentuale di tinta pari a 100.

Misure e proporzioni

Le misure del segno grafico che contraddistingue questa tipologia possono essere modificate ma devono mantenere le proporzioni assegnate.

Indicativamente è stato assegnato 100 alla dimensione dell'asse maggiore dell'ovale che li contiene e 60 a quella dell'asse minore.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CRS/PI/2022/8099 - 3/11/2022

Da "presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it" <presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it>

A "consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>

Cc "tur.assessore@pec.regione.sardegna.it" <tur.assessore@pec.regione.sardegna.it>, "eell.assessore@pec.regione.sardegna.it" <eell.assessore@pec.regione.sardegna.it>

Data giovedì 3 novembre 2022 - 12:56

Prot. n. 0020240 del 03/11/2022 - 32/55 Consiglio regionale per l'esame di competenza - trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 25.10.2022 concernente Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e della classificazione delle strutture ricettive della tipologia "albergo nautico diffuso" introdotta dalla legge regionale 21 giugno 2021, n. 13 "Riconoscimento dell'albergo nautico diffuso. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017". Approvazione preliminare delle direttive ai sensi dell'articolo 24, comma 3, L.R. 28.7.2017, n. 16

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0020240 del 03/11/2022. Il protocollo ha il seguente oggetto: 32/55 Consiglio regionale per l'esame di competenza - trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 25.10.2022 concernente Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e della classificazione delle strutture ricettive della tipologia "albergo nautico diffuso" introdotta dalla legge regionale 21 giugno 2021, n. 13 "Riconoscimento dell'albergo nautico diffuso. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017". Approvazione preliminare delle direttive ai sensi dell'articolo 24, comma 3, L.R. 28.7.2017, n. 16 In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale: 22996858.pdf

---

Allegato(i)

22996858.pdf (435 KB)
DEL32-55.zip (1944 KB)
Segnatura.xml (3 KB)